

ALLE SEZIONI REGIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Con circolare prot. n. 8563 del 31 dicembre 1999 il Comitato Nazionale ha chiarito che l'iscrizione all'Albo con procedura ordinaria prevista dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti è valida ed efficace anche se i rifiuti indicati dall'iscrizione stessa sono avviati alle operazioni di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/97.

Ovviamente la quantità complessiva dei rifiuti trasportati non deve eccedere quella stabilita dal provvedimento d'iscrizione e l'interessato potrà utilizzare solo i mezzi previsti dall'iscrizione secondo le modalità e le prescrizioni dalla stessa previste. Ad esempio, se l'iscrizione ordinaria (cat. 4 classe D) è stata rilasciata per la raccolta e il trasporto di "rifiuti di carta" (CER 15 01 01), con la predetta iscrizione l'interessato potrà effettuare, nell'ambito della quantità complessiva prevista dalla classe D, il trasporto di tali rifiuti tanto se sono avviati alle operazioni di smaltimento o recupero autorizzate ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, quanto se i rifiuti medesimi sono avviati alle operazioni di recupero sottoposte a procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del D:Lgs.. 22/97.

In sede di applicazione delle suddette direttive, alcune Sezioni regionali hanno rappresentato problemi operativi in relazione al caso in cui un soggetto risulta iscritto con procedura ordinaria per la raccolta ed il trasporto di determinate tipologie di rifiuti e, nel rispetto dei soli limiti quantitativi stabiliti da tale iscrizione, risulta iscritto anche con procedura semplificata per l'attività di raccolta e trasporto di altre tipologie di rifiuti da avviare al recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D:Leg. 22/97.

In simili evenienze l'azienda potrebbe operare con la sola iscrizione ordinaria solo dopo aver richiesto ed ottenuto la variazione dell'iscrizione ai fini dell'inserimento delle tipologie di rifiuti di contenuti nell'iscrizione semplificata.

Ciò comporta che l'impresa, nelle more della pronuncia della Sezione regionale sulla citata richiesta di variazione, si vedrebbe costretta ad interrompere l'attività relativa ai rifiuti da avviare al recupero non compresi nell'iscrizione.

In considerazione dell'impatto che tali conseguenze possono determinare sulle attività in atto ed al fine di evitare difficoltà operative. il

Comitato Nazionale, nell'adunanza del 9 marzo 2000, ha deliberato, esclusivamente per tali casi, la seguente procedura di variazione.

L'impresa deve presentare alla Sezione regionale competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi di legge 15/68, indicando le tipologie di rifiuti sottoposti a procedura semplificata per i quali si chiede l'integrazione dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere corredata da tutta la documentazione prevista per le variazioni delle iscrizioni riguardanti le tipologie di rifiuti e l'idoneità dei veicoli.

La Segreteria della Sezione regionale, verificata la completezza della documentazione, provvede alla immediata vidimazione per ricevuta della richiesta di variazione e successivamente, in tempi brevi, provvede alla variazione del provvedimento d'iscrizione.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di variazione dell'iscrizione ordinaria e nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'iscrizione medesima, l'impresa è autorizzata ad effettuare l'attività di raccolta e trasporto anche delle tipologie di rifiuti avviati al recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D:Lgs 22/97 oggetto della richiesta di variazione dalla data di presentazione alla sezione regionale di tutta la suddetta documentazione.

Avv. Maurizio Pernice